

| SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
|---------|----------|--------|------|-----------------|---------------|
| LIGURIA | SENTENZA | 22 | 2016 | RESPONSABILITA' | 10/03/2016 |

SENT. 22/2016
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Dott. Luciano Coccoli | Presidente |
| Dott. Maria Riolo | Consigliere, relatore |
| Dott. Paolo Cominelli | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19732** del registro di Segreteria, nei confronti di **SCHIAVONE Salvatore**, nato il 27/9/1954 a Tripoli, elettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica 2/3 presso lo studio dell'Avv. Marco Repetto, che lo rappresenta e difende.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2016, il magistrato relatore Maria Riolo, il difensore del convenuto Avv. Marco Repetto, il P.M. Gabriele Vinciguerra.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Procura Regionale, dopo aver notificato invito a dedurre ha citato in giudizio il sig. Schiavone Salvatore, già impiegato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, per sentirlo condannare al risarcimento del danno di € 7.353,14 oltre rivalutazione monetaria e interessi, di cui € 2.353,42, corrispondente alla retribuzione dallo stesso percepita nel periodo in cui avrebbe effettuato connessione a internet abusiva ed € 5.000,00 a titolo di danno da disservizio.

Quanto allo svolgimento dei fatti la Procura ha esposto:

- che a seguito di "segnalazione per danno erariale" trasmessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, la Procura procedeva allo svolgimento di attività istruttoria nei confronti di Schiavone;

- che, con sentenza in data 15/12/14 (depositata in data 17/12/14), il Tribunale di Genova ha condannato il sig. Schiavone alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque (con pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), per il reato di cui all'art. 314 cpv c.p., peculato d'uso, perché, *"avendo per ragioni del suo ufficio\servizio la disponibilità di una postazione telematica composta da un pc ... con relativo monitor (oltre ad altre periferiche), facente parte di una sottorete informatica di pertinenza della Direzione Territoriale del Lavoro di Genova ... se ne appropriava installandoci il sistema operativo (ad attivazione alternativa - mediante un Boot manager, parimenti installato dallo stesso SCHIAVONE - rispetto al sistema operativo di dotazione ufficiale Windows XP) Linux Ubuntu versione II.04, successivamente aggiornata fino alla versione II.10, con il quale effettuava numerosissime sessioni di navigazione internet e di chat per scopi incompatibili con lo svolgimento dell'attività di ufficio..."*.

- che, in particolare, lo Schiavone aveva effettuato molteplici accessi al social network Facebook, a siti pornografici e ad altri siti non rilevanti per ragioni di ufficio, nel periodo dal 2/5/2012 al

5/10/2012;

- che con la stessa sentenza il Tribunale di Genova ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste" dal reato di cui all'art. 615 ter comma 2 n. 1 c.p., di accesso abusivo a sistema informatico;

- che per i medesimi fatti lo Schiavone è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con D.D. n. 1058 del 16/1/13 del Ministero del Lavoro e delle PP.SS., con cui gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per gg. 20.

La Procura Regionale contesta al convenuto di avere abusivamente installato, sul PC in uso per ragioni di ufficio, un sistema operativo estraneo, al fine di navigare in internet per motivi personali con l'intenzione di eludere i controlli.

L'Ufficio Requirente ha esposto che questi comportamenti sono stati ammessi dallo stesso Schiavone che, nella memoria prodotta in sede di invito a dedurre, ha contestato l'ammontare del danno patrimoniale così come determinato dalla Procura, e rappresentato dalla retribuzione percepita dal dipendente nel periodo di connessione abusiva ad internet, corrispondente a 132 ore e 14 minuti.

Il P.M. ha addotto che 132 ore e 14 minuti costituiscono il periodo di tempo in cui vi è stata la connessione e l'utilizzo del sistema operativo "Linux", in quanto "durante gli archi temporali nei quali il computer era utilizzato nel compiere le attività analizzate lo stesso non poteva, contemporaneamente, essere utilizzato per le esigenze dell'ufficio".

Al riguardo il P.M. ha richiamato la nota n. 3402\cat. 2°\12\ecs\URucA del 20.06.13 della Polizia postale e la relazione del Funzionario Delegato agli accertamenti istruttori, sostenendo che il sistema operativo ufficiale era installato in una separata partizione e per poterlo utilizzare era necessario effettuare il riavvio, con conseguente uso esclusivo dell'apparecchiatura.

Secondo il P.M., quindi, nel periodo di collegamento a internet tramite il sistema Linux la postazione informatica era strumentalizzata a fini personali, con conseguente non spettanza della corrispondente retribuzione, mentre le contestazioni difensive si baserebbero su una affermazione del teste Ottaviano, resa nel corso del giudizio di primo grado ("io da Linux posso scrivere su Windows"), che non sarebbe stata correttamente intesa dalla difesa.

Il P.M. ha sottolineato che il teste ha precisato che "non possono i due sistemi operativi operare contemporaneamente", in tal modo chiarendo ogni dubbio in proposito: la considerazione citata dalla difesa appare piuttosto volta a precisare che un utente esperto può essere in grado, utilizzando Linux, di modificare il sistema operativo Windows, e ciò ai fini dell'altra imputazione a carico dell'imputato (per la quale c'è stata assoluzione), ovvero "accesso abusivo a sistema informatico" (art. 615 ter comma 2 n. 1 c.p.), ma non certo a ventilare la possibilità che il sistema operativo abusivamente installato venisse utilizzato anche per le normali attività lavorative.

Sulla sussistenza del danno da disservizio, quantificato in € 5.000, il P.M. ha considerato la circostanza riferita nel corso del processo di primo grado dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, Corbelli Vera, per la quale, una volta scoperta l'attività illecita dello Schiavone, è stato necessario sostituire il computer modificato e riconfigurarne, con inattività della postazione per due giorni.

Il disservizio, secondo la Procura, è derivato anche dal protrarsi nel tempo dalla durata delle connessioni illecite, distogliendo il dipendente dal proprio lavoro istituzionale, a nulla rilevando senza che i punteggi conseguiti dal convenuto con le valutazioni interne.

Con memoria dell'Avv. Marco Repetto, pervenuta il **28/1/2016**, si è costituito in giudizio il sig. **Schiavone Salvatore**.

Il difensore ha chiesto in primo luogo la sospensione del presente giudizio in attesa che il procedimento penale sia definito con sentenza irrevocabile, facendo presente che ancora non è stata fissata udienza davanti al giudice di appello.

Nel merito la difesa ha contestato la commisurazione del danno operata dalla Procura con riferimento alla durata del tempo che il convenuto avrebbe sottratto all'attività lavorativa - 132 ore e 14 minuti -, assumendo la non correttezza di detta determinazione oraria in cui l'interessato avrebbe visitato siti non istituzionali.

Secondo l'impostazione difensiva l'avvio del sistema "Linux" non avrebbe impedito allo Schiavone di utilizzare il computer per finalità di lavoro, perché per l'utilizzo di Window non sarebbe stato necessario riavviare il computer, e di conseguenza non sarebbe possibile accertare la durata di ogni singola interazione.

In sostanza, la difesa sostiene che le 132 ore e 14 minuti, si riferiscono alla durata della connessione, e non essendo stato possibile accertare il tempo trascorso effettivamente su internet, la durata della connessione non può ritenersi fonte di danno.

Il danno, secondo la difesa, avrebbe potuto scaturire soltanto dalla mancata attività lavorativa per effettivo utilizzo della connessione, ma detto elemento è rimasto, a suo dire, sconosciuto.

A supporto dell'asserita insussistenza del danno, la difesa ha richiamato le positive valutazioni, circa il raggiungimento degli obiettivi, emesse nei confronti dello Schiavone dalla stessa Dott.ssa Corbelli, dirigente dell'Ufficio, che lo ha deferito all'autorità giudiziaria.

La difesa lamenta il fatto che la Procura non abbia attribuito efficacia probatoria a dette positive valutazioni.

Con le stesse argomentazioni riguardanti i positivi risultati conseguiti dal convenuto nello svolgimento della propria attività lavorativa, il difensore ha addotto l'insussistenza del danno da disservizio riferito dalla Procura alla "minor produttività" dello Schiavone. E quanto al fatto che la postazione informatica sarebbe rimasta inattiva per il tempo necessario a procedere con una nuova configurazione, la difesa assume che il danno sarebbe stato minimo ben potendo il dipendente svolgere altre mansioni in compensazione.

Il difensore, nel far presente che comunque l'utilizzo del computer per finalità istituzionali, contestato al convenuto, non avrebbe comportato nessun aggravio di spesa per la pubblica amministrazione, avendo lo Schiavone utilizzato la propria chiavetta USB, ha lamentato il rigore con cui la Procura ha proceduto alla quantificazione del danno, adducendo che lo stesso verserebbe in condizioni economiche precarie in ragione dei pignoramenti che gravano sulla sua retribuzione.

La difesa ha concluso, chiedendo, in via preliminare la sospensione del giudizio. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione del danno in misura più favorevole al convenuto.

All'odierna pubblica udienza la difesa ha ribadito le argomentazioni difensive svolte in memoria insistendo sulla mancanza di elementi probatori sull'elemento del danno.

Il P.M. ha concluso come in atti, adducendo che nella specie il danno è certo nell'*an* e sulla quantificazione si è richiamato agli atti istruttori prodotti unitamente alla citazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La **domanda di sospensione del presente giudizio** in attesa della definizione di quello penale con sentenza irrevocabile e in pendenza del giudizio di appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Genova, non può essere accolta.

Com'è noto, con il codice di procedura penale vigente dal 1988, è venuto meno il principio della pregiudizialità obbligatoria del giudizio penale. L'attuale contesto normativo è improntato al principio della separatezza dei giudizi.

Nel caso in esame non sussistono esigenze istruttorie che possano trovare risposta in sede penale, tanto da giustificare la sospensione facoltativa del processo, atteso che la Procura Regionale ha prodotto documentazione più che sufficiente per la definizione del giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, sent. n. 72/2009 e sent. n. 46/2013).

Nel **merito** il P.M. chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno di € 2.353,42, corrispondente alla retribuzione dallo stesso percepita per il tempo di illecita connessione a internet e il risarcimento di € 5.000,00 a titolo di danno da disservizio.

L'azione è fondata.

Il convenuto non nega la sussistenza del fatto illecito consistente nell'avvenuta installazione ed utilizzazione del sistema operativo "Linux Ubuntu", per fini personali del tutto estranei alle esigenze di servizio. Secondo la difesa, tuttavia, mancherebbe la prova della sussistenza del danno. In particolare, dalle 132 ore e 14 minuti di accertata connessione al suddetto sistema operativo, non potrebbe discendere il contestato danno costituito dalla retribuzione corrispondente al periodo di connessione, in quanto il convenuto, nonostante la connessione, avrebbe comunque svolto la propria attività lavorativa. La connessione al sistema operativo in argomento non implicherebbe la navigazione su internet per la stessa durata della connessione stessa.

Ebbene, al avviso del Collegio, le deduzioni difensive non sono idonee a mettere in discussione le risultanze probatorie offerte dalla Procura, e sono comunque inconsistenti sotto il profilo dell'asserito adempimento degli obblighi di servizio incombenti sul dipendente pubblico.

Infatti, a fronte di un dato oggettivo certo, rappresentato dalla durata delle connessioni, su cui si basa la quantificazione del danno da retribuzione, vi è la non verosimile prospettazione difensiva, che comporterebbe l'irrazionale conclusione che l'illecita installazione di programmi effettuata dallo Scaglione sarebbe avvenuta col semplice obiettivo di stare connesso a detti siti, senza interazioni, continuando a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.

La difesa, dando alla frase pronunciata dall'Ass. PolStato Ottaviano Augusto *"Io da linux posso scrivere su windows"*, il significato che l'avvio di Linux non avrebbe impedito allo Schiavone di svolgere la propria attività lavorativa in quanto per utilizzare Windows non sarebbe stato necessario riavviare il computer, ha voluto attribuire a detta espressione un significato diverso da quello che lo stesso Ottaviano ha inteso dare; quest'ultimo, infatti, ha espressamente specificato *"non possono i due sistemi operativi operare contemporaneamente"*.

In ogni caso, nella relazione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni (prot. 3402 dell'11/12/2014, ha trasmesso al G.U.P. si legge chiaramente *"Si ribadisce che durante gli archi temporali nei quali il computer era utilizzato per compiere le attività analizzate, lo stesso non poteva, contemporaneamente, essere utilizzato per le esigenze d'ufficio. Ciò a causa del fatto che il sistema operativo ufficiale è installato in una separata partizione e per poterlo utilizzare è necessario effettuare il riavvio, con conseguente uso esclusivo dell'apparecchiatura"*.

Detto ciò, posto che l'erogazione della retribuzione presuppone l'esclusiva destinazione dell'orario di lavoro al servizio dell'amministrazione di appartenenza, il fatto che lo Schiavone in ufficio e col computer a lui assegnato abbia effettuato *"numerossime sessioni di navigazione internet e di chat, in particolare mediante l'accesso al social network Facebook, di cui risultano n. 4351 pagine"*

visitato, nonché mediante l'accesso a siti pornografici (quali www.pornhub.com: 51 pagine visitate; www.extremetube.com:47 pagine visitate; www.youporn.com:15 pagine visitate) ed altri di siti non rilevanti per ragioni d'ufficio" (vedi sentenza del Tribunale di Genova), ha provocato un evidente spreco di energie lavorative che dovevano obbligatoriamente essere investite a favore della P.A.

Prive di pregio sono anche le argomentazioni difensive basate sull'asserita positività delle note di valutazione dell'attività lavorativa dello Scaglione.

A parte la non univocità degli elementi in atti (nella documentazione prodotta dalla Procura si rinvennero, infatti, due fogli di "VALUTAZIONE DEL COMPONENTE DEL GRUPPO ASSEGNATO ALL'U.O.U.R.P.", in uno datato 7/11/2012, a fronte di un punteggio complessivo di 10, nella sintesi finale si legge "*..l'atteggiamento per nulla collaborativo del sig. Schiavone che, inevitabilmente, si riflette anche sul rendimento lavorativo inteso secondo i due parametri di cui sopra. La valutazione è pertanto negativa*"; nell'altro, datato anch'esso 7/11/2012, a fronte di un punteggio complessivo di 19 la sintesi finale riferisce "*impiegato incline alla critica, non sempre facile da gestire. Ha comunque svolto puntualmente i compiti assegnategli*"), si rileva che i fatti illeciti accertati dalla Procura, hanno fatto venir meno l'esclusiva destinazione del dipendente al servizio della P.A., determinando un'ingiustificata erogazione della retribuzione.

Per quanto esposto va confermato il danno patrimoniale quantificato dalla Procura in € 2.353,42.

Gli stessi fatti hanno compromesso l'efficienza e il buon andamento della P.A., provocando anche un **danno da disservizio**.

Al riguardo, la dott.ssa Vera Corbelli, Direttore dell'Ufficio Territoriale del Lavoro di Genova, ha chiaramente esposto nel verbale di denuncia che a causa del comportamento illecito dello Schiavone, che aveva messo in serio pericolo anche la sicurezza dell'intero sistema informativo, si è dovuto procedere alla "*sostituzione della macchina di cui si parla con un'altra, che, per questa ragione, è stata reperita, configurata e preparata con aggravio di tempo, di costi e di risorse per l'Amministrazione. E' da rilevare come, sempre per la stessa ragione, il processo lavorativo di quella stazione si sia dovuto interrompere per due giorni, tempo necessario al ripristino della postazione. ..*"

Il Collegio ritiene, tuttavia, che detto danno, quantificato dalla Procura in € 5.000,00, possa essere equitativamente determinato in € 2.000 in ragione della limitata durata dell'interruzione del processo lavorativo legato all'utilizzo della postazione informatica in argomento.

P.Q.M.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando

CONDANNA

SCHIAVONE Salvatore al pagamento di € **4.353,42**, oltre rivalutazione monetaria dal 6/10/2012.

Gli interessi si applicano dal deposito della presente sentenza.

Le spese quantificate in € 227,95 (duecentoventisette/95).

Seguono la soccombenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.

L'ESTENSORE

(Maria Riolo)

IL PRESIDENTE

(Luciano Coccoli)

Deposito in segreteria 10 marzo 2016

Il direttore della segreteria

(Carla Salamone)

